



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prof. n. 7277
(citare nella risposta)

08 AGO. 2007

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48 91 23 36
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area 4

Rifer del

Allegati

Oggetto: Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.) art. 3 comma 8
D.Lgs 494/1996

Ai Signori
Presidenti dei Consigli
dei Collegi dei geometri

Ai Signori
Presidenti dei Comitati Regionali

Ai Signori Componenti dei
Comitati Ristretti
- Edilizia e Lavori Pubblici
- Sicurezza

Ai Signori
Consiglieri Nazionali


LORO SEDI

In riferimento all'oggetto ed alle nostre precedenti note sull'argomento (prot. n. 9010/2004, 6896/2005, 1887/2006), si rammenta che la Finanziaria 2007 aveva esteso (comma 1175) l'obbligo del DURC, dal 1° luglio 2007, a tutti i settori di attività, (oltre che all'edilizia ed all'agricoltura, dove tale Documento era già previsto).

Il Ministero del Lavoro, stante alcuni quesiti in merito all'applicazione del comma 1175 suddetto, in mancanza del Decreto attuativo dello stesso, previsto dal successivo comma 1176 della Finanziaria, ha ritenuto di emanare una Circolare esplicativa (prot. 25/I/9503 del 17/7/2007 - **allegata**).

Tale circolare precisa che "dal 1° luglio è richiesto il rispetto della legislazione vigente e della contrattazione collettiva per fruire di benefici normativi e contributivi, mentre il DURC è richiesto solo per i settori dell'agricoltura ed edilizia, in attesa del decreto ministeriale di attuazione necessario ad estenderlo anche agli altri settori".

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)





**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 17/07/2007
Prot. 25 / 1 / 0009503

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

LORO SEDI

al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

SEDE

e p.c.

alla Provincia Autonoma di Bolzano

alla Provincia Autonoma di Trento

all' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

all' Ispettorato regionale del lavoro di Catania

all' INPS

*Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed
Economia Sommersa*

all' INAIL

Direzione Centrale Rischi

alla Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Accertamento

al Comando Generale della Guardia di Finanza

Oggetto: L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) – articolo 1, commi 1175 e 1776 – “Requisiti per i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Pervengono a questa Direzione generale, da parte di codesti uffici, alcuni quesiti concernenti l'applicazione dell'articolo 1, comma 1175 della Finanziaria 2007 secondo cui “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e


legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Le perplessità evidenziate derivano dalla mancata adozione, ad oggi, del decreto attuativo previsto dal successivo comma 1176, volto a definire *“le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo”.*

Ciò premesso, in attesa della emanazione del citato decreto e nelle more di ulteriori approfondimenti sulle modalità di applicazione di tale disciplina normativa, si ritiene che gli obblighi relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), così come previsto dal comma 1176 ultimo periodo, trovino applicazione *medio tempore “nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura”.*

A legislazione vigente risulta invece di diretta ed immediata applicazione la previsione normativa che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi al rispetto delle *“altre condizioni di legge”* e degli *“accordi e contratti collettivi”.*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Notaro)



PP

DP